

STATUTO DEL PARTITO LIBERALE RADICALE SEZIONE DI VEZIA

I. COSTITUZIONE

Art. 1 - La Sezione liberale radicale di Vezia (in seguito Sezione), sezione del Partito liberale radicale ticinese (in seguito PLRT), è un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero, che raggruppa i cittadini e le cittadine liberali radicali conformemente allo statuto cantonale del PLRT. L'attività della sezione è svolta da cittadine e cittadini in pari dignità. Ogni funzione o carica prevista dal presente statuto è intesa riferita a persone di entrambi i sessi, anche se le espressioni contenute nel presente statuto sono per praticità redatte unicamente al maschile.

II. SCOPO

Art. 2 - La Sezione ha lo scopo di promuovere e diffondere il pensiero e le idee liberali attuando i principi e i postulati del PLRT.

Art. 3 - La Sezione rappresenta il PLRT nel Comune. Essa coopera con gli organi distrettuali e cantonali per il raggiungimento dello scopo.

I soci delegati esprimono la volontà sezionale negli organi distrettuali e cantonali.

III. SOCI

Art. 4 - Possono far parte della Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune e i cittadini attinenti del Comune domiciliati fuori Cantone o all'estero. I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo, a livello comunale, alle attività sezionali.

Art. 5 - I soci hanno uguali diritti e uguali doveri e sono eleggibili a tutte le cariche nell'ambito dell'organizzazione del PLRT a livello sezionale, distrettuale o cantonale.

Art. 6 - L'adesione comporta il rispetto dei principi del PLRT, nonché l'impegno di agire nel rispetto del presente statuto e di quello cantonale.

Art. 7 - Non è consentito costituire correnti o frazioni organizzate, riservato quanto previsto all'art. 8.

Art. 8 - I giovani e le donne liberali radicali possono costituire gruppi sezionali nel rispetto degli statuti di Gioventù liberale radicale ticinese, rispettivamente del Movimento cantonale delle donne liberali radicali.

Gruppi, Sottosezioni e Commissioni possono esser costituiti unicamente con il consenso della Sezione. Svolgono la loro attività secondo le direttive programmatiche sezionali e cantonali e godono di ampia autonomia organizzativa e operativa.

Art. 9 - Le dimissioni dal Partito devono essere presentate per iscritto al Comitato della Sezione. In caso di dimissioni da funzioni cantonali o distrettuali, esse vanno comunicate anche alla Segreteria cantonale.

Art. 10 - L'Assemblea decide, su proposta del Comitato, se un socio deve essere deferito alla Commissione disciplinare cantonale ai sensi degli art. 72 e segg. dello statuto cantonale.

Art. 11 - Può essere nominato socio onorario chi si è reso particolarmente meritevole nei confronti del paese e del Partito, anche se non domiciliato nel Comune.

IV. NORME GENERALI E PROCEDURALI

Art. 12 - Gli organi del Partito sono eletti ogni quadriennio e sono rieleggibili. Il rinnovo di tutte le cariche della Sezione avviene entro la fine dell'anno delle elezioni comunali.

I membri eletti sono tenuti ad una partecipazione attiva alla vita sociale e politica della sezione, ad avvisare in caso di impedimento di forza maggiore la propria assenza e ad una collaborazione per quanto attiene alle attività svolte in senso generico.

Art. 13 - Negli organi della Sezione ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità decide il Presidente. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Il Comitato delibera validamente soltanto quando è presente la maggioranza dei loro membri.

Art. 14 - Le delibere e le nomine avvengono per voto palese. Ogni membro può richiedere il voto a scrutinio segreto. Per essere attuato, questo deve essere approvato per voto palese da almeno 1/3 dei presenti.

V. ORGANI SEZIONALI

Art. 15 - Gli organi sezionali sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato;
- c) la Commissione di revisione dei conti.

Può essere costituito un Ufficio presidenziale.

a) L'ASSEMBLEA

Art. 16 - L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è composta da tutti i soci della Sezione. Essa:

- a) determina la condotta politica del Partito nell'ambito del Comune, secondo le direttive programmatiche cantonali;

- b) fissa il programma di attività della Sezione;
- c) approva i conti d'esercizio e il bilancio della Sezione;
- d) elegge il Presidente della Sezione, il Comitato e la Commissione di revisione dei conti;
- e) designa i candidati per le elezioni comunali;
- f) propone i candidati per le elezioni cantonali e federali;
- g) elegge i delegati nel Comitato cantonale (tra cui di regola il Presidente della Sezione), in ragione di uno ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell'ultima elezione per il Gran Consiglio;
- h) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale e all'Assemblea distrettuale in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell'ultima elezione per il Gran Consiglio;
- i) designa il rappresentante della Sezione (di regola il Sindaco o un Municipale) ed un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci; se non risulta disponibile neppure un Municipale, alla Conferenza dei Sindaci viene nominato un socio della Sezione interessato alle tematiche regionali;
- l) approva lo Statuto della Sezione e le relative modifiche;
- m) ratifica la quota sociale fissata annualmente dal comitato.

Art. 17 - L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria almeno una volta all'anno ed è convocata dal Comitato con preavviso di almeno 8 giorni.

Essa potrà inoltre essere convocata quando lo richiedono espressamente l'Ufficio presidenziale cantonale, il Comitato sezionale o almeno 1/5 dei soci: con domanda scritta indicante le trattande, da inoltrare al Comitato per il tramite del Presidente, che dovrà darvi seguito entro 20 giorni; tale termine è sospeso dal 15 luglio al 31 agosto e nella settimana precedente e successiva a Natale e Pasqua.

Art. 18 - Le assemblee ordinarie o straordinarie sono valide indipendentemente dal numero delle presenze.

b) IL COMITATO

Art. 19 - Il Comitato si compone di un minimo di 3 ed un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, oltre ai seguenti membri di diritto e dove possibile viene composto da un numero dispari. In caso di parità di voto, quello del presidente vale il doppio.

- a) il Presidente della Sezione;
- b) il Vicepresidente della Sezione
- c) i Municipalisti della Sezione;
- d) almeno un Consigliere comunale della Sezione;
- e) i rappresentanti del Partito in seno ai Poteri Cantionali e Federali;
- f) il Segretario sezionale
- g) il Cassiere sezionale.
- h) membri onorari della sezione.

La funzione del Segretario sezionale e del Cassiere sezionale potrebbe essere svolta anche dalla medesima persona.

Art. 20 - Il Comitato esplica e coordina l'azione politica e organizzativa della Sezione, conformemente alle deliberazioni dell'Assemblea; in particolare esso:

- a) promuove ed organizza le attività del Partito nella Sezione, secondo le direttive dell'Assemblea;
- b) partecipa attivamente al dibattito politico comunale, distrettuale e cantonale, con valutazioni, proposte e presenza informativa decisa e tempestiva;
- c) cura in particolare i rapporti con i Municipalisti e il gruppo del Consiglio Comunale.
- d) prepara e organizza durante tutto il quadriennio le elezioni nel Comune;
- e) propone all'Assemblea le candidature alle cariche comunali, distrettuali e cantonali
- f) approva e organizza manifestazioni a carattere sezionale;
- g) cura l'informazione mediante un'organizzazione adeguata;
- h) mantiene i contatti con i cittadini liberali radicali;
- i) nomina nel suo seno, a sua discrezione, un Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere (La funzione del Segretario sezionale e del Cassiere sezionale potrebbe essere svolta anche dalla medesima persona.);
- l) può costituire commissioni permanenti o speciali ritenute necessarie e vigila sulla loro attività;

m) ha facoltà di sostituire in corso di quadriennio gli eventuali membri di Comitato dimissionari, riservata la successiva ratifica da parte dell'Assemblea;

Art. 21 - Il Comitato è convocato dal Presidente, con preavviso di una settimana, almeno 3 volte all'anno. Vi possono partecipare, su proposta del Presidente, altri membri dell'Assemblea. Esso può inoltre essere convocato su richiesta di almeno 1/4 dei suoi membri, dei Municipalisti, della maggioranza del gruppo in Consiglio comunale o dell'Assemblea: con domanda scritta indicante le trattande, da inoltrare al Presidente che dovrà darvi seguito entro due settimane, tale termine è sospeso dal 15 luglio al 31 agosto e nella settimana precedente e successiva a Natale e Pasqua.

Le riunioni sono dirette dal Presidente, in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, e le sue deliberazioni sono verbalizzate dal Segretario.

c) LA COMMISSIONE DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 22 - La commissione di revisione dei conti si compone di due membri e riferisce annualmente all'Assemblea sullo stato dei conti della sezione.

I revisori rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili; essi non possono essere scelti tra i membri del Comitato.

VI. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23 - La Sezione finanzia la propria attività tramite:

- a) la quota sociale fissata annualmente dal Comitato e ratificata dall'Assemblea
- b) la tassa annuale per i membri che rivestono cariche pubbliche, fissata dal Comitato.
- c) i contributi volontari dei soci,
- d) le donazioni e i legati;
- e) le entrate prodotte da manifestazioni e da attività particolari;
- f) gli interessi del patrimonio;

Art. 24 - Il bilancio e il conto d'esercizio della Sezione saranno chiusi il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi entro 60 giorni alla Commissione di revisione dei conti.

Art. 25 - La Sezione risponde per i propri impegni finanziari unicamente con il patrimonio sociale, ad esclusione quindi di qualsivoglia responsabilità personale dei soci. Inoltre e di riflesso i soci non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale.

VII. DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 26 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto, fanno stato lo Statuto cantonale, in particolare nelle sue norme generali e nelle norme procedurali, e gli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 27 - Il presente statuto, approvato dall'Assemblea il 16 giugno 2016, entra in vigore immediatamente, riservata la ratifica del Comitato cantonale del partito ai sensi dell'art. 21 dello statuto cantonale.

È abrogato lo Statuto del 27 maggio 2010.

Il comitato cantonale ha approvato questo nuovo statuto il 8 settembre 2016

Vezia, 16 giugno 2016

Il Presidente:

Nicolas Daldini

Il Segretario:

Alan Vismara